

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 541

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
concernente: «Regolamento recante modalità e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap»

(Parere ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 settembre 2005)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XIV - D 313/05

Roma, li . 2 9 SET. 2005

Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289".

Cordiali saluti

(Carlo Giovanardi)


Sen. Prof.
Marcello PERA
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Prot. n. 4267/UL/1.4.1

Roma, 23 SET. 2005



Al **Presidente Della Camera dei Deputati**
Al **Presidente del Senato della Repubblica**

R O M A

Oggetto: Schema di DPCM concernente *“Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289”*.

L'articolo 35, comma 7, della legge n.289 del 2002 ha previsto l'emanazione di un apposito DPCM, per disciplinare i criteri e le modalità di accertamento dello stato di handicap nei confronti degli alunni, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Sullo schema di decreto in questione è stata pertanto acquisita, come previsto dal sopra citato articolo 35 della legge n.289/2002, l'intesa della Conferenza Unificata, resa nella seduta del 16 giugno 2005, nonché, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.400/1988, il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 29 agosto 2005.

Al fine di acquisire anche il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica si trasmette, pertanto, lo schema di provvedimento in questione, corredato della relativa documentazione di accompagnamento.

Il Ministro

Allegati:

- Schema di DPCM
- Relazione illustrativa
- Intesa della Conferenza unificata (seduta del 16 giugno 2005);
- Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DAGL, n.15319 del 19 luglio 2005;
- Nota del Ministero della Salute, Ufficio Legislativo, n.100.1/2761 del 16 febbraio 2005.
- Parere del Consiglio di Stato (Adunanza del 29 agosto 2005, n.4699/03)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI CONCERNENTE "REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO
IN SITUAZIONE DI HANDICAP, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA
7, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art.35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), richiamando la legge 5 febbraio 1992, n.104, dispone testualmente che si intendono destinatari delle attività di sostegno gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva. Ai sensi della summenzionata disposizione non possono rientrare nella tipologia dell'handicap situazioni che non abbiano carattere patologico e non si presentino come minorazioni, il che porta ad escludere altre forme di disadattamento o di disagio.

Per la individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, il citato art.35 prevede che la persona interessata sia sottoposta ad accertamenti collegiali. Ai fini suddetti dispone che, con norma di natura regolamentare nella forma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, acquisiti i pareri e le intese previste, siano definiti criteri e modalità preordinati agli accertamenti medesimi.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'allegato schema di D.P.C.M., redatto d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero della salute, sui cui contenuti è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espressa nella seduta del 16 giugno 2005. Il provvedimento deve ora essere trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere prescritto e dovrà, successivamente essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di provvedimento in esame, su conforme parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato redatto sotto forma di regolamento ministeriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Passando all'illustrazione dei contenuti dello schema, esso prevede:

- **Art. 1** – Individua le finalità del decreto che, ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge n.289/2002, stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap. E' stato espunto dal testo originariamente trasmesso al parere della Conferenza Unificata la parte finale del comma, in cui si precisava che il decreto è emanato *"ai fini dell'integrazione scolastica prevista dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n.104"*.
- **Art. 2** – Si precisa che le Aziende Sanitarie, per mezzo di appositi accertamenti collegiali, sono chiamate ad individuare l'alunno come soggetto in situazione di handicap. Alla fine del comma 1 è stata aggiunta la precisazione che gli accertamenti collegiali sono effettuati *"nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n.104"*. Al comma 2 viene specificato che destinatario degli accertamenti collegiali è l'alunno che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art.3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104). Il testuale richiamo all'art.3 della legge 104 è stato riportato nel provvedimento al fine di ribadire che l'handicap deve essere correlato ad una patologia *"stabilizzata"* o *"progressiva"* e non ad un semplice stato di disagio familiare o socio-ambientale. Viene inoltre precisato che le certificazioni relative agli handicap di particolare gravità sono rese con riferimento agli indicatori stabiliti in apposito disciplinare dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ciò anche allo scopo di rendere oggettive ed omogenee, sul piano nazionale, le valutazioni tecnico-sanitarie che costituiscono il presupposto per i provvedimenti di autorizzazione dei posti di sostegno in deroga. Al comma 3 si precisa che gli accertamenti collegiali sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994, formata dal medico specialista nella patologia, dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso le ASL;
- **Art. 3** – Al comma 1 viene ribadito che, dopo gli accertamenti sanitari collegiali e la redazione della diagnosi funzionale, deve essere redatto il profilo dinamico funzionale ed il piano educativo individualizzato dell'alunno previsti dall'articolo 12, comma 5, della citata legge n.104/1992. Al comma 2 viene specificato che spetta ai soggetti, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, che operano all'interno delle istituzioni scolastiche (operatori sanitari delle ASL, personale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

docente curriculare e di sostegno e, ove presente, docente operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale sull'alunno), l'individuazione del numero delle ore di sostegno da assegnare all'alunno in situazione di handicap; con tale norma si intende superare una prassi abbastanza diffusa, in base alla quale sono le strutture sanitarie, e non la suddetta unità multidisciplinare prevista dall'articolo 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994, ad esprimere la segnalazione delle ore di sostegno ritenute necessarie. Sempre d'intesa con i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali sono state espunte dal testo originario le parole "nonché quelle di eventuale assistenza" che assegnavano ai soggetti di cui sopra il compito di indicare, oltre alle ore di sostegno, anche le eventuali ore di assistenza ritenute necessarie. Al comma 3, si prevedono accordi tra gli Enti locali, le Direzioni generali regionali e le Direzioni sanitarie regionali finalizzati alla armonizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, anche con riguardo alla organizzazione di verifiche e controlli di qualità del processo di integrazione. Tale previsione ha il pregio di consentire un ampliamento degli ambiti di applicazione del provvedimento e contribuisce a dare maggiore respiro e sinergia partecipativa alle iniziative ed agli interventi comunque connessi con il sostegno e con l'integrazione.

- **Art. 4** – Viene disciplinata la procedura per l'istituzione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, prevedendo che questi sono autorizzati dai Direttori regionali solo in presenza di handicap di particolare gravità. Tale previsione limita la possibilità di istituire posti di sostegno al di fuori di ogni controllo sulla sostenibilità degli oneri contabili, pur nel rispetto della vigente normativa.
- **Art. 5** – Si prevede che le norme del DPCM si applichino solo agli accertamenti da effettuare dopo l'entrata in vigore del DPCM stesso, al fine di stabilire un principio generale per il quale gli accertamenti già effettuati mantengono la loro efficacia e non sono soggetti a revisione.

Posto quanto sopra, si deve peraltro far presente che, in sede di Conferenza Unificata è stata sollevata la questione della forma che dovrebbe assumere il provvedimento, in quanto le Regioni, pur esprimendo l'avviso favorevole sul contenuto del provvedimento, si sono dichiarate contrarie all'adozione del provvedimento come regolamento. A parere delle Regioni, infatti, nella materia in questione lo Stato non avrebbe potere regolamentare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al fine di superare tale contrasto, si è concordemente ritenuto possibile utilizzare la procedura prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003 che consente, appunto, la stipula di intese per il "conseguimento di obiettivi comuni". In tal modo è stata conseguita l'intesa prevista dall'articolo 35, comma 7, della legge n.289 del 2002 ed è stata condivisa da parte delle Regioni la legittimità del regolamento adottato, le cui norme possono inquadrarsi nell'ambito degli interventi per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Con nota del 19 luglio 2005, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, investito della questione, ha ribadito il proprio avviso di ritenere necessario che il provvedimento in esame venga emanato in forma di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.400 del 1988 e successive modificazioni.

Considerata la natura regolamentare del provvedimento, con nota del 3 agosto 2005 lo schema di DPCM è stato quindi trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del prescritto parere.

Nell'adunanza del 29 agosto 2005 la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere, ritenendo, in via preliminare, che in tale materia spetti allo Stato il potere regolamentare, anche se l'esercizio di tale potere non può prescindere dal rispetto dei canoni di leale confronto e collaborazione con le Regioni; condizioni, queste, che, peraltro si sono realizzate nel caso concreto, come è testimoniato dall'ampio confronto sviluppatosi in sede di Conferenza Unificata e dalla stesse conclusioni cui è pervenuta la Conferenza stessa nei suoi documenti ufficiali.

Nel merito dei contenuti il citato consesso, pur esprimendo un parere sostanzialmente positivo sul testo, ha però suggerito alcune parziali modifiche del testo stesso, al fine di migliorarne i contenuti e facilitarne l'applicazione.

Lo schema di DPCM, unitamente al parere del Consiglio di Stato ed all'intesa della Conferenza Unificata, viene ora trasmesso all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per l'acquisizione del prescritto parere.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI CONCERNENTE " REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO IN
SITUAZIONE DI HANDICAP, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA
7, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289 "**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

e del

Ministro della salute

VISTO l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289 che prevede la definizione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

VISTO il Decreto Legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, sancita nella seduta del 16 giugno 2005;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere della competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espresso nelle sedute, rispettivamente, dele del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

adotta il seguente regolamento

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 2

(Modalità e criteri)

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno me desimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 3

(Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno)

1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n.333.
2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.
3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Articolo 4

(Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga)

1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2 comma 2 del presente decreto.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Prot. n. 2795 05/4.2.11/CU
Codice sito: 5776

NO. 6076 P. 2



Roma, 09 GIU. 2005

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento degli Affari Giuridici e
Legislativi
ROMA

Al Ministero dell'istruzione
-Gabinetto
-Ufficio Legislativo
ROMA

Al Ministero dell' economia e delle
finanze
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Ragioneria Generale dello Stato -
Ispettorato della Spesa Sociale
ROMA

Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
ROMA

Al Presidente della Regione Campania
Coordinatore in materia di istruzione
NAPOLI

Al Presidente della Regione Veneto
Coordinatore Area Servizi sanitari,
Affari sociali
VENEZIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Al Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della Salute, ai sensi dell'art.35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della Salute, concernente "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art.35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi giovedì 26 maggio 2005, si è convenuto di valutare la possibilità di concludere una intesa ex art. 8, comma 6, legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto il contenuto della proposta regolamentare già discussa in sede tecnica. In alternativa è stata valutata la possibilità di sancire l'intesa sullo schema di regolamento, con l'impegno del Governo a che ciò non costituisca precedente e l'apertura di un momento di confronto tecnico sull'esercizio del potere regolamentare, da realizzarsi tramite un tavolo di consultazione.

Si comunica che la questione sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta del 16 giugno 2005, ai fini dell'esame dell'intesa di cui in allegato o delle altre determinazioni che verranno adottate.

Per opportuna notizia si trasmette il parere già reso in Conferenza Stato-Regioni, dalle Regioni sul potere regolamentare.

Il Direttore
Riccardo Carpino

Intesa, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, concernente: "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Repertorio Atti n.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che prevede la definizione, con decreto del presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri di modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente: "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" trasmesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 30 ottobre 2003;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 17 dicembre 2003, il Ministero della salute ha proposto una modifica all'articolo 2, comma 3, sulla quale i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno convenuto ed è stato altresì richiesto un aggiornamento dell'esame tecnico per maggiori approfondimenti;

VISTA la nota del 14 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso la nuova stesura del provvedimento con la modifica concordata in sede tecnica;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico del 22 gennaio 2004, nel corso del quale le Regioni hanno consegnato un documento di emendamenti che è stato condiviso dalle Autonomie locali, sul quale le Amministrazioni statali si sono riservati una verifica;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 6 dicembre 2004, i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, preso atto delle controdeduzioni del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute in ordine alle osservazioni avanzate dalle Regioni nel ricordato incontro tecnico del 22 gennaio 2004, hanno chiesto un approfondimento delle questioni emerse e che il rappresentante dell'ANCI ha inoltre formulato le osservazioni e proposte emendative in ordine ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del testo proposto;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico del 27 gennaio 2005 nel corso del quale i Coordinamenti tecnici interregionali istruzione e politiche sociali, nell'evidenziare come, a loro giudizio, il provvedimento in esame non debba rivestire natura regolamentare, hanno presentato un documento contenente osservazioni e proposte emendative al testo, condivise dall'ANCI;

VISTA la riformulazione del testo dello schema di decreto trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 17 febbraio 2005 in cui viene confermata la forma regolamentare del provvedimento, da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

CONSIDERATO che l'esame del punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 3 marzo 2005, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Autonomie locali;

VISTA la nota del 17 marzo 2005 con la quale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto una ulteriore riunione tecnica;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 30 marzo 2005, in cui l'ANCI ed i Coordinamenti tecnici interregionali dell'istruzione e delle politiche sociali hanno avanzato proposte emendative che i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute hanno ritenuto accoglibili;

VISTA la riformulazione del testo dello schema di decreto trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le modifiche e le integrazioni proposte dalle Regioni e Autonomie locali in sede tecnica, che si allega sub A);

CONSIDERATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ribadito, in conformità alle indicazioni espresse dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ritenere necessario mantenere la forma di regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

RILEVATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni, nell'esprimere avviso favorevole sul contenuto del provvedimento, hanno tuttavia avanzato contrarietà in ordine all'adozione del regolamento atteso che ritengono che nella ipotesi in questione non può essere esercitato il potere regolamentare statale;
- l'Anci, l'Upi e l'Unccem hanno espresso avviso favorevole sull'intesa;
- il rappresentante del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha affermato che il ricorso alla forma del regolamento si è reso necessario in considerazione dei suoi contenuti normativi generali, intesi a definire sul territorio nazionale criteri e modalità uniformi di applicazione;

CONSIDERATO che, nella stessa sede, il Presidente di questa Conferenza ha proposto di utilizzare la procedura dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e che tale proposta è stata positivamente valutata dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

RILEVATO che l'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289 del 2002 si riferisce ad un'intesa ai fini dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che pertanto in questa sede potrà essere acquisita l'intesa sul citato D. P. C. M. il cui contenuto è quello di cui all'allegato sub A);

RILEVATO che l'intesa di cui l'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289 del 2002 è da ritenere possa concludersi ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, atteso che è comune tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali l'obiettivo della realizzazione dell'integrazione scolastica di cui all'art. 35 della legge n.289 del 2002;

TUTTO CIO' PREMESSO ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'allegato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI CONCERNENTE " REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO IN
SITUAZIONE DI HANDICAP, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA
7, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289 "**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

e del

Ministro della salute

VISTO l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289 che prevede la definizione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

VISTO il Decreto Legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti nonnativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere della Commissione cultura, scienza e istruzione e della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati e della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport e della Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica nelle sedute, rispettivamente, del e del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

adotta il seguente regolamento

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ~~ai fini dell'integrazione scolastica prevista dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.~~

Articolo 2

(Modalità e criteri)

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti specialistici collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.
3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Articolo 3*****(Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno)***

1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n.333.
2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno. ~~nonché quelle di eventuale assistenza~~
3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Articolo 4***(Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga)***

1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2 comma 2 del presente decreto.

Articolo 5***(Disposizioni finali)***

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.



RESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
CENTRO MESSAGGI
003753 19.07.05
PARTENZA

Roma 19 LUG. 2005 19

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

15319

N. 1446 14/14.3.4/03

Risposta al Foglio del

N. _____

VIA FAX

Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Ufficio legislativo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO LEGISLATIVO
22 LUG. 2005
Prot. n. 3500

Oggetto: schema di DPCM recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con riferimento alla nota di codesto Ministero dell' 8 luglio u.s., si rappresenta quanto segue.

La Conferenza unificata, nella seduta del 16 giugno scorso, ha sancito l'intesa sul provvedimento in oggetto ritenendo che la realizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap è obiettivo comune tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Il suddetto parere è stato espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003 il quale, nel definire la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120 della Costituzione, consente la stipula di intese per il "conseguimento di obiettivi comuni".

L'intesa, richiesta dal legislatore con l'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002, anche ad avviso della Conferenza, è stata comunque conseguita, così come è stata condivisa dalle Regioni la legittimità del regolamento adottato, le cui norme possono inquadrarsi nell'ambito degli interventi per la "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali", secondo il dettato costituzionale.

Pertanto, per quanto concerne la richiesta di codesta amministrazione circa la possibilità di convertire il provvedimento in esame nella forma di decreto ministeriale, questo Dipartimento ritiene opportuno mantenere l'attuale veste sulla quale risulta essere stata espressa l'intesa della Conferenza unificata e che recepisce le proposte emendative delle Regioni e delle Autonomie locali, (allegato sub-A del parere medesimo).

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
[Signature]

ISTITUTO MONETARIO E ZECCA DELLO STATO

X/

MODELARIO SALUTE S

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
17 FEB. 2005
P.n. n. 736

Mod.



Roma 17 FEB. 2005

Ministero della Salute
Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province
autonome, unificata con la Conferenza
Stato, città e autonomie locali

N. 1/2761 - G/ 633
Risposta al Foglio del
N. M.I.U.R. 31.01.2005 e, p.c.
421/UL/1.4.1

Al Ministero dell'istruzione, università e
ricerca - Ufficio Legislativo

Allegato

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Ufficio Legislativo

R o m a

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
concernente "Modalità e criteri per l'individuazione dell'alun_
no come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'arti_
colo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289".

Si fa riferimento al foglio summenzionato, con cui il Dicastero dell'istruzione,
università e ricerca che legge per conoscenza, quale Amministrazione proponente, ha
trasmesso il testo aggiornato dello schema di regolamento indicato in oggetto, come
da ultimo definito nel corso della riunione tecnica ad esso dedicata, presso codesta
Segreteria il 27 gennaio u. s. .


Sentiti al riguardo i competenti uffici della Segreteria del Sottosegretario di
Stato alla salute prof. Antonio Guidi, direttamente impegnati, insieme alla Direzione
generale della prevenzione sanitaria, a seguire la progressiva elaborazione del
provvedimento in tutte le diverse fasi, e così confermata la piena rispondenza del
testo di cui trattasi, che si allega in copia, a quanto convenuto in detta riunione, si
esprime l'assenso di questo Ministero al suo ulteriore seguito.

75

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

E' auspicabile, quindi, che tale schema di regolamento possa essere
conseguentemente iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile della
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome,
unificata con la Conferenza Stato, città e autonomie locali.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



15
16

CR/cr



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 7531/05

Roma, addi 2 settembre 2005

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

**Schema di d.P.C.M.
Regolamento avente ad oggetto
«Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero **4699/03**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

**MNISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
- Gab. On.le Ministro -
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 29 agosto 2005

N. della Sezione: 4699/03

OGGETTO:

Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento avente ad oggetto «Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

La Sezione

Vista la relazione n. 4330 U/L 2.6 del 31 ottobre 2003, trasmessa con nota di pari data, n. 4331 U/L 2.6, con cui il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere istruttorio reso nell'adunanza del 10 novembre 2003;

Vista l'ulteriore relazione dell'Amministrazione n. prot. 3754/UL/1.4.1. in data 3 agosto 2005;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria Piacentini;

PREMESSO:

Con relazione n. 4330 U/L 2.6 del 31 ottobre 2003, trasmessa con nota di pari data, n. 4331 U/L 2.6, il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto il regolamento che definisce «Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

La Sezione con parere del 10 novembre 2003, avendo constatato che lo schema di regolamento di cui alle premesse non risultava corredato né dal concerto del Ministero della Salute, né dal parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, che l'Amministrazione richiedente affermava di aver richiesto contestualmente al parere di questo Consiglio, ha sospeso l'emissione del parere in attesa che l'amministrazione provvedesse a corredare la richiesta del parere di tutti gli atti necessari.

Con una ulteriore relazione prot. n. 3754/UL/1.4.1 del 3 agosto 2005 l'Amministrazione ha provveduto a trasmettere l'atto col quale nella seduta del 16 giugno 2005 la Conferenza unificata ha sancito l'intesa sul testo del regolamento ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e la nota del Ministero della Salute n. 100.1/2761-G/633 con la quale si esprime l'assenso all'ulteriore seguito del provvedimento.

CONSIDERATO:

Viene innanzitutto in rilievo la questione, correttamente esposta dall'Amministrazione referente, relativa all'inquadramento del provvedimento in oggetto alla luce della nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni introdotta dalla modifica del titolo V della parte II della Costituzione.

In sede di Conferenza Unificata le Regioni, pur favorevoli al contenuto del provvedimento, hanno espresso il parere che nella materia, rientrante nella

competenza concorrente, non residui allo Stato alcun potere regolamentare. La Conferenza pertanto, per esprimere l'intesa di cui all'articolo 35, comma 7, della legge 289 del 2002, ha utilizzato la procedura prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003, che consente la stipula di intese per il "conseguimento di obiettivi comuni".

Con nota del 19 luglio 2005 il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, nel prendere atto che l'intesa è stata comunque conseguita, ha ribadito l'opinione che il provvedimento in esame debba assumere la forma del regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988, nel testo attualmente vigente, ed ha espresso l'avviso che la materia rientri nell'ambito degli interventi per la "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", di competenza dello Stato.

La Sezione condivide in parte l'avviso del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, come è dimostrato dalla circostanza che già in sede di prima lettura del provvedimento in oggetto, contrariamente ad altri casi ricordati nei lavori della Conferenza Unificata, non ritenne di dover sollevare il problema della competenza regolamentare.

Il dibattito sviluppatosi tra Stato e Regioni nel periodo successivo all'espressione del parere istruttorio impone peraltro un approfondimento delle ragioni che hanno condotto la Sezione a tale conclusione.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, detta i principi fondamentali dell'ordinamento nella materia. La Corte Costituzionale ha più volte affermato implicitamente (sentt. 268/2002, 445/2002, 282/2004) o esplicitamente (sentt. 97/2004, 33/2005, 50/2005) che i principi fondamentali della legislazione concorrente possono essere obiettivamente dedotti dalla legislazione vigente, con riferimento ai principi costituzionali ai quali danno attuazione. La legge n. 104/1992 ha dato attuazione, per le persone con handicap, ai principi dettati da un lato dall'articolo 3, primo e secondo comma,

della Costituzione garantendo loro pari dignità sociale e stabilendo le modalità con le quali la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese; da un altro all'articolo 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro; da un altro all'articolo 34, che impone l'obbligo di istruzione per tutti i cittadini; da un altro ancora all'articolo 35, concernente la formazione e l'elevazione professionale; da un altro ancora all'articolo 38, che attribuisce agli inabili e minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Tali previsioni fissano senza alcun dubbio, per le persone con handicap, livelli essenziali di prestazioni per l'attuazione dei loro diritti civili e sociali, rispetto ai quali lo Stato mantiene il potere regolamentare.

Presupposto per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 104 è però l'individuazione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni ivi contemplate.

In tale quadro le modalità di individuazione dei soggetti con handicap, lungi dal costituire un argomento puramente amministrativo, segnano il confine sostanziale tra gli aventi diritto o meno alle prestazioni, confine che non può patire differenze sull'intero territorio nazionale, perché da tali differenze potrebbe scaturire un diverso trattamento di persone affette dal medesimo handicap.

In verità è difficile sostenere, dal punto di vista teorico, che una procedura di accertamento possa costituire un "livello essenziale di prestazione" in quanto la procedura stessa si pone come presupposto per l'erogazione delle prestazioni, che sono cosa diversa e conseguente.

Nel caso di specie, però, si deve ritenere che lo stesso accertamento costituisca, in favore delle persone con handicap, una prestazione resa dall'organizzazione sociale per garantire loro l'attuazione dei diritti fondamentali della persona umana (mobilità, istruzione, lavoro, formazione). E tale prestazione, alla quale consegue tutto il resto, non può essere diversa da Regione a Regione, ma deve essere ovunque identica ed ancorata agli stessi

parametri obiettivi. Solo l'identità della procedura garantisce che non vi siano livelli diversi di riconoscimento dell'handicap.

Ne consegue che, nella materia, si deve ritenere che allo Stato spetti il potere regolamentare, anche se, in considerazione dei riflessi che tale potere ha sulle competenze regionali, il suo esercizio non può prescindere da quei canoni di leale confronto ai quali tutta la più recente giurisprudenza costituzionale si ispira.

Nel caso di specie l'ampio confronto sviluppatosi in sede di Conferenza unificata e le stesse conclusioni cui la Conferenza è pervenuta testimoniano peraltro della serietà del percorso seguito e della piena collaborazione tra i soggetti istituzionali a fronte di un tema che attiene tanto ai diritti civili quanto ai diritti sociali.

Nel merito il regolamento riconduce l'accertamento dell'handicap alla competenza delle Aziende sanitarie locali, che lo effettueranno a mezzo di organi collegiali.

La Sezione ritiene che sia stato oltremodo opportuno eliminare la parte finale dell'articolo 1, laddove si restringevano le finalità dell'accertamento alla integrazione scolastica, richiamando il rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 104/92 nel primo comma dell'articolo 2.

Infatti, anche se l'articolo 35, comma 7 della legge n. 289/2002, al quale il regolamento dà attuazione, finalizza tutta la procedura all'attivazione delle attività di sostegno, proprio per le argomentazioni in precedenza svolte non si può ipotizzare che lo stato di handicap sia riconosciuto sulla base di parametri diversi a seconda delle prestazioni. La legge 104, infatti, prevede che da un unico accertamento scaturiscano tutte le conseguenze da essa previste.

In questo senso il regolamento – o meglio la disposizione di legge che lo prevede – crea un obiettivo problema rispetto ai parametri per l'accertamento dell'handicap nelle persone adulte, che resta sottoposto alla previgente

disciplina. Tale problema resta però esterno alla disciplina in esame e la Sezione intende soltanto segnalarlo alle competenti autorità amministrative.

Non si ritiene, invece, che lo Stato possa fissare direttamente il termine finale per l'effettuazione degli accertamenti (art. 2, comma 2: e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta), che dovrà essere disciplinato dalla legislazione regionale, competente in materia di organizzazione dei procedimenti. Sembra peraltro che il criterio che l'accertamento debba essere effettuato in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico sia sufficiente a garantire l'uniforme applicazione del livello essenziale sul territorio nazionale. Poiché, peraltro, la Sezione comprende che tale disposizione trova la sua giustificazione anche nell'esigenza di tutelare le famiglie in caso di diniego del riconoscimento, in modo che possano disporre di tempi adeguati per la proposizione di eventuali ricorsi, si suggerisce all'Amministrazione di prevedere che il termine uniforme per la conclusione del procedimento sia stabilito dalle Regioni nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3, comma 3.

Si condivide anche la modifica suggerita dagli enti locali e accolta dal Ministero di espungere dal testo dell'articolo 3 la individuazione delle ore di assistenza direttamente da parte del personale scolastico. L'assistenza in quanto tale rientra infatti nella competenza esclusiva degli enti locali, che non possono essere soggetti ad imposizioni da parte delle istituzioni scolastiche. Poiché, peraltro, in molti casi, l'assistenza è il presupposto che consente l'integrazione scolastica, sarebbe opportuno che il regolamento rinviasse ad opportune intese in materia tra gli enti locali e le singole istituzioni scolastiche, ovvero, nel caso di comuni più grandi, tra gli enti locali e gli Uffici scolastici regionali.

Si esprimono, invece, forti perplessità sull'articolo 4 del regolamento, che consente l'autorizzazione a posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni solo sulla base di certificati attestanti la particolare gravità, che consiste nella riduzione dell'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Tale

articolo, in verità, rispecchia esattamente la disposizione di cui all'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002, sulla cui legittimità costituzionale la Sezione ritiene peraltro doveroso esprimere forti dubbi.

In proposito si ricorda che la legge 449/97 ha stabilito che la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia. Tale limite deve, senza ombra di dubbio, essere rispettato. Ma, come sempre accade nella scuola, quando ad esempio per fenomeni migratori o per altri casi (es.: baby boom) il numero degli alunni aumenta, le dotazioni organiche vanno adeguate ai numeri reali. Il diritto costituzionale all'istruzione non può essere infatti compresso a causa della insufficienza delle dotazioni organiche.

La previsione di cui alla legge 449/1997 è una previsione statistica, che può essere contraddetta da una realtà nella quale si concentrino, per puro caso, un numero di alunni con handicap superiore alla media. Il diritto all'istruzione di un alunno con handicap non può dipendere dalla fortuna di nascere in un posto dove la concentrazione di handicap è minore.

Ne consegue che se le statistiche sulla base delle quali è stato stabilito il rapporto da 1 a 138 sono esatte, se in una provincia si determina una maggiore concentrazione, in un'altra resteranno posti disponibili. L'unico modo in cui si può dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 7, è pertanto prevedere che nelle province eccedentarie siano soppressi alcuni posti di sostegno e che altrettanti ne siano istituiti nelle province dove si rileva il maggiore bisogno. Ciò che l'Amministrazione dell'istruzione può realizzare agevolmente, solo che la rilevazione degli alunni handicappati sia tempestiva. E' noto infatti che l'organico dei docenti di sostegno è in larga misura coperto da precari. Se, invece, il rapporto 1:138 fosse errato, l'Amministrazione dovrebbe darsi carico di rettificarlo con apposite iniziative legislative.

Se un'esclusione dal beneficio del sostegno può infatti giustificarsi, in modo omogeneo sul territorio nazionale, sulla base della insufficienza delle


risorse complessivamente disponibili, nessuna giustificazione può trovare l'esclusione di un handicap certificato solo in relazione alla mancata capienza degli organici provinciali.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione

(Francesca Albanesi)



Visto

Il Presidente della Sezione

(Livia Barberio Corsetti)

